

UE-Vietnam: Accordo di libero dal 1° agosto 2020

Con comunicato del 12 giugno 2020 l'Agenzia delle Dogane aveva informato che nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 186 del 12 giugno 2020 è stato pubblicato il recente Accordo e che la data di entrata in vigore dell'Accordo sarebbe stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (.).

Con la pubblicazione sulla [Gazzetta ufficiale dell'UE del 30 giugno 2020](#) la data di entrata in vigore dell'[accordo di libero scambio](#), siglato a Bruxelles il 30 marzo 2020, tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam è stata fissata al **1° agosto 2020**.

L'Accordo in questione prevede la soppressione quasi totale (99%), nell'arco temporale di 10 anni, dei dazi doganali tra le parti contraenti anche sui principali prodotti europei di esportazione verso il Vietnam: macchinari, automobili e prodotti chimici.

Condizione necessaria per l'accesso alle agevolazioni tariffarie è che i **beni scambiati acquisiscono l'origine preferenziale**, ossia rispettino le regole di origine preferenziale dettate per Capitolo di Sistema Armonizzato o Voce Doganale (codice a 4 cifre) ed elencate nell'Allegato II del Protocollo 1 dell'Accordo.

In via generale, l'articolo 15 del Protocollo 1, per i prodotti originari della UE importati in Vietnam prevede le prove dell'origine seguenti:

1. Certificato di circolazione EUR.1
2. Dichiarazione di origine su fattura (o altro documento commerciale) compilata da qualsiasi esportatore per spedizioni contenenti materiale originario di valore non superiore a € 6.000 e, al di sopra di tale soglia, da un esportatore autorizzato
3. Dichiarazione di origine su fattura (o altro documento commerciale) compilata a qualsiasi esportatore per spedizioni contenenti materiale originario di valore non superiore a € 6.000 e, al di sopra di tale soglia, da un esportatore registrato al sistema REX.

Per ricorrere alla terza opzione, ovvero alla registrazione al sistema REX, l'accordo prevede che la UE notifichi al Vietnam l'applicazione di tale legislazione per gli esportatori unionali, specificando anche se la dichiarazione di origine su fattura compilata da un esportatore registrato resti l'unica prova dell'origine accettata oppure se restino validi anche i certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura compilate dagli esportatori autorizzati.

L'11 giugno scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la [Comunicazione 2020/C 196/06](#), relativa all'applicazione del sistema REX nell'ambito dell'accordo di libero scambio tra UE e Vietnam.

La Comunicazione specifica che l'8 aprile 2020 l'UE ha notificato al Vietnam che la prova dell'origine preferenziale per le esportazioni di prodotti originari da UE a Vietnam sarà la **dichiarazione su fattura compilata da un esportatore registrato al sistema REX**, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. È stato specificato, poi, che **non sarà possibile ricorrere ai certificati di circolazione EUR.1 e allo status di esportatore autorizzato**.

È opportuno precisare che gli esportatori unionali già in possesso di numero di registrazione al sistema REX potranno direttamente utilizzare tale numero, senza dover presentare un'ulteriore domanda. Il testo dell'attestazione di origine è quello previsto all'allegato VI del protocollo 1 dell'accordo ALS UE-Vietnam.

La DG TAXUD, direzione generale della Commissione europea responsabile della politica UE in materia di fiscalità e dogane, ha pubblicato sul proprio sito una guida per l'applicazione delle regole d'origine previste dall'accordo; si tratta di un documento di orientamento con carattere esplicativo e illustrativo.

Documentazione:

Accordo:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A0612\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A0612(01)&from=IT)

Guida della delegazione UE in Vietnam:

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/june/tradoc_154622.pdf

Documento di orientamento TAXUD:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/evfta-guidance.pdf